



TRIBUNALE DI CHIETI

(ART. 171 L.F.)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CREDITORI

Ai creditori della società **SIXTY Spa**.

Si comunica che con decreto del 9/4/2013, depositato l' 11/4/2013, successivamente integrato il 17/4/2013, il Tribunale di Chieti ha ammesso la società Sixty Spa, con sede in Chieti, Via Erasmo Piaggio 35, Codice Fiscale 01238070682 e Partita Iva 00808920672, alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 L.F.; ha nominato Giudice Delegato il Dott. Nicola Valletta e Commissari Giudiziali i sottoscritti Dott. Lucio Raimondi e Avv. Pierluigi Pennetta; ha, infine, fissato la data del 1/7/2013 alle ore 9,00 e seguenti per la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato presso la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Chieti.

Il presente avviso viene dato, giusta autorizzazione del Tribunale di Chieti del 17/4/2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 L.F. così come richiamato all'art. 171, 3 comma, della medesima legge.

In particolare, ai creditori della società Sixty Spa è stato proposto un piano concordatario che prevede:

- 1) il pagamento integrale delle spese di procedura;
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- 3) il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 15,78% compatibilmente con i tempi della liquidazione degli attivi ceduti con il concordato.

I pagamenti saranno effettuati utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dalla liquidazione degli attivi offerti ai creditori distribuiti tra crediti, magazzino ed immobili come accertati e valutati nello stato analitico ed estimativo di cui all'art. 161, 2 comma, L.F.

I documenti di cui all'art. 161, 2 comma, L.F. ed in particolare il decreto di apertura della procedura, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché lo stato analitico

ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori sono pubblicati sul sito web dedicato alla procedura concorsuale:

www.fallcoweb.it/concordato.sixty

Ai sensi dell'art.172 L.F., nel termine stabilito di dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, fissata per il 1/7/2013, i sottoscritti Commissari Giudiziali provvederanno al deposito di una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori; nello stesso termine provvederanno a comunicare la predetta relazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata al fine di consentire a ciascuno di essi di valutare opportunamente la convenienza economica della proposta della debitrice e, quindi, di esprimere consapevolmente la propria dichiarazione di voto. La relazione sarà, altresì, pubblicata sul sito della procedura.

Poiché i Commissari Giudiziali devono, stante il disposto dell'art. 171 L.F., procedere alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto dalla debitrice, apportandovi eventuali rettifiche, i creditori dovranno comunicare per iscritto l'ammontare del loro credito alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura (2/9/2012) e gli eventuali titoli di prelazione che assistono il credito.

In mancanza, i sottoscritti Commissari Giudiziali assumeranno quale importo del credito, ai soli fini della espressione di voto e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato, quello risultante dalle scritture contabili della debitrice.

Il titolo di prelazione dovrà risultare da idonea documentazione.

Le imprese artigiane, al fine di ottenere il riconoscimento del privilegio, dovranno fornire la prova della sussistenza dei requisiti previsti alla L. 443/85.

I creditori con garanzia ipotecaria dovranno allegare copia della nota di iscrizione e specificare le spese e le annualità di interessi ai fini dell'applicazione dell'art.2855 C.C.

Ai fini dell'applicazione dell'art.55 L.F., la decorrenza degli interessi è sospesa alla data del 2/9/2012, stante il disposto degli artt.169 e 55 L.F.

Ricordiamo che, a norma dell'art. 177 L.F., al voto sono ammessi i soli creditori chirografari; i creditori privilegiati non hanno diritto al voto a meno della rinuncia, anche parziale, alla prelazione. In caso di rinuncia parziale, essi avranno diritto al voto per la sola parte di credito non assistita da garanzie.

A norma dell'art. 178 L.F., i creditori che non hanno esercitato il voto in adunanza potranno far pervenire il loro dissenso per lettera, per fax o per posta elettronica all'indirizzo della procedura (di seguito indicato) nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza; in mancanza si riterranno consenzienti e come tali i rispettivi crediti saranno considerati ai fini del computo delle maggioranze previste.

Non essendo state previste classi di creditori, il concordato sarà approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

All'adunanza ciascun creditore dovrà intervenire personalmente o farsi rappresentare conferendo procura speciale (non al Commissario giudiziale o al Giudice) compilando il modulo allegato A (scaricabile dal sito della procedura).

Il voto potrà essere espresso anche completando la dichiarazione di cui all'allegato B (scaricabile dal sito della procedura) da recapitare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. della procedura (di seguito indicato), o tramite posta raccomandata all'indirizzo dei Commissari Giudiziali.

Si richiamano in ogni caso gli artt. 174 e seguenti della L.F.

Si comunica, altresì, che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura concorsuale è il seguente:

cp3.2012chieti@pecfallimenti.it

al suddetto indirizzo dovrà essere trasmesso, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale si intende ricevere le successive comunicazioni con l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo e nei casi di mancata consegna del presente messaggio per cause imputabili al destinatario, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi ai sensi e per gli effetti dell'art.31 bis, secondo comma, L.F.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.93, terzo comma, n.5 L.F. si avverte che è onere dei creditori anche di comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata trasmesso.

Distinti saluti.

I Commissari Giudiziali

Lucio Raimondi

Pierluigi Pennetta